



## *Prefettura di Avellino*

### *Ufficio territoriale del Governo*

#### **PRECISAZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

L'art. 105 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., al comma 2°, stabilisce che:

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
2. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
4. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti dal codice (dei contratti pubblici) in relazione alla prestazione subappaltata.

Al fine di favorire una migliore comprensione della normativa sopra riportata si forniscono le seguenti precisazioni.

Dalla semplice lettera della disciplina in questione e senza procedere ad interpretazioni della stessa si può evincere che:

1. Il legislatore riconosce la possibilità di ricorrere al subappalto per « esecuzione di parte delle prestazioni » oggetto del contratto di appalto.  
Da ciò consegue, quindi, che non è possibile cedere in sub-appalto tutta la prestazione oggetto dell'appalto. Nel caso dei servizi di accoglienza, la prestazione è costituita da un complesso di attività indicate nel capitolato tecnico che disciplina l'attività e, pertanto, non è possibile cedere in subappalto l'intera prestazione, cosicché l'ospite riceva tutti i servizi dal subappaltatore.  
A dimostrazione del rispetto della norma, l'appaltatore che intende far ricorso al subappalto dovrà, perciò, indicare nella richiesta di autorizzazione al subappalto, quali sono le prestazioni svolte dal subappaltatore e quali sono, invece, quelle svolte direttamente con proprio personale e mezzi. Tale indicazione dovrà essere tanto più dettagliata quanto maggiori sono le attività che si intendono cedere al subappaltatore, in maniera da dimostrare che comunque una parte dell'appalto viene svolta dall'appaltatore.
2. Il legislatore chiarisce che ogni attività prevista dall'appalto e ceduta in esecuzione ad un terzo, che comporti impiego di manodopera di quest'ultimo, deve essere considerata subappalto e, pertanto, deve essere oggetto di autorizzazione preventiva della stazione appaltante.



## *Prefettura di Avellino*

### *Ufficio territoriale del Governo*

Il concetto di manodopera va considerato unitamente a quello di lavorazione, cioè, se la prestazione da rendere è una attività che in quanto tale richiede l'impiego della manodopera, come per esempio l'erogazione del vitto, ovvero, delle pulizie, dei trasporti, la mediazione linguistica e culturale, l'informazione giuridico-amministrativa, la formazione linguistica, l'attività di affittacamere, se rese da un terzo imprenditore, che le fattura come oggetto della propria attività commerciale.

In altre parole, quelle attività che l'appaltatore potrebbe rendere con l'impiego di propria manodopera (già impiegata o da assumere), se sono rese con il concorso della manodopera di un altro imprenditore, costituiscono subappalti bisognosi di preventiva autorizzazione.

3. Il limite del subappalto di servizi è dato dal valore complessivo dell'attività che si intende appaltare, rapportato al valore complessivo del contratto.

Ma tale limite va sempre conciliato con quello innanzi indicato che riguarda l'impossibilità di subappaltare l'intera prestazione oggetto dell'appalto. Cioè, pur rimanendo nel limite del 30% del valore dell'affidamento, l'ospite non potrà mai ricevere tutte le prestazioni dal subappaltatore.

4. Il fatto che il legislatore abbia precisato la necessità per l'appaltatore di ottenere un'autorizzazione integrativa (qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato) dalla stazione appaltante, prima che la modifica possa avere effetto, fa conseguire che l'attività di subappalto debba essere sempre preventivamente autorizzata (in quanto l'integrazione è possibile solo se c'è un'autorizzazione da interare).

I concorrenti sono, pertanto, invitati a tenere conto delle indicazioni fornite nella formulazione delle proprie offerte, al fine di non incorrere in contestazioni all'atto dell'esecuzione del servizio.

Il prefetto  
Titone